



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO l’articolo 17-*undecies* recante “*Regime transitorio in materia di VIA*” del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

ID8730

VILLAROSA - Progetto di impianto di accumulo idroelettrico – Rettifica del Decreto di compatibilità ambientale n. 632 del 5 dicembre 2023

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”;

VISTO il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;

VISTO il DEC VIA n. 632 del 5 dicembre 2023, rilasciato sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 205 del 10 ottobre 2023, con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato “*VILLAROSA - Progetto di impianto di accumulo idroelettrico*”, presentato dalla Società Edison SpA con istanza prot. 2780 del 27 luglio 2022, acquisita al prot. 95247/MiTE del 1° agosto 2022 e comprensivo della valutazione d’incidenza a livello di screening, e della verifica del Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, del medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che il sopracitato Decreto VIA n. 632 del 5 dicembre 2023, riporta la seguente descrizione del layout di impianto: “*(...)La condotta, di lunghezza pari a circa 4,6 km, convoglierà le acque dal bacino di valle a quello di monte in fase di pompaggio (accumulo di energia) e dal bacino di monte a quello di valle in fase di generazione. In prossimità del bacino di monte sarà realizzata la centrale in caverna, ad una profondità di circa 250 m dal piano campagna, all’interno della quale saranno alloggiati due gruppi reversibili ad asse verticale, detti “binari monostadio”, ciascuno costituito dalla disposizione su un unico asse verticale di due componenti: una pompa-turbina e una macchina elettrica che funge sia da generatore che da motore*”;

VISTA la nota prot. 4875 del 27 dicembre 2023, acquisita con prot. 212834/MASE di pari data, con la quale la Società Edison SpA. segnala che il testo del Decreto VIA n. 632 del 5 dicembre 2023, pubblicato sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del MASE riporta a pag.3 del documento tra i “considerato” un refuso relativo alla descrizione del layout di impianto, in quanto tale formulazione è stata superata con l’invio della documentazione progettuale in risposta alla richiesta di integrazioni formulate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dalla Soprintendenza Speciale PNRR;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, pertanto di dover rettificare il Decreto VIA n. 632 del 5 dicembre 2023, sostituendo la descrizione del progetto riportata, con la seguente: “*L’impianto di cui trattasi è volto a produrre energia idroelettrica, nei momenti di picco di maggior richiesta di energia elettrica, attivando la fase di “turbinaggio”, ovvero provvedendo a far naturalmente defluire le acque in condotta forzata (circa 4.8 km completamente interrata), dal bacino di monte a quello di valle mentre, nei momenti in cui la Rete Elettrica di*

Trasmissione Nazionale (RTN) ha esubero di energia, si procederà secondo la fase inversa, di “pompaggio”, a rinviare l’acqua nel bacino di monte. Il dislivello altimetrico medio tra i due bacini è pari a circa 240 m e la produzione elettrica/pompaggio sarà garantita da una centrale completamente interrata che alloggerà una classica configurazione di gruppi binari monostadio regolante: una macchina idraulica reversibile pompa/turbina accoppiata ad un motore/generatore asincrono”.

DECRETA

La descrizione dell’opera valutata nel Decreto VIA n. 632 del 5 dicembre 2023 è sostituita dalla seguente:

“L’impianto di cui trattasi è volto a produrre energia idroelettrica, nei momenti di picco di maggior richiesta di energia elettrica, attivando la fase di “turbinaggio”, ovvero provvedendo a far naturalmente defluire le acque in condotta forzata (circa 4.8 km completamente interrata), dal bacino di monte a quello di valle mentre, nei momenti in cui la Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) ha esubero di energia, si procederà secondo la fase inversa, di “pompaggio”, a rinviare l’acqua nel bacino di monte. Il dislivello altimetrico medio tra i due bacini è pari a circa 240 m e la produzione elettrica/pompaggio sarà garantita da una centrale completamente interrata che alloggerà una classica configurazione di gruppi binari monostadio regolante: una macchina idraulica reversibile pompa/turbina accoppiata ad un motore/generatore asincrono”.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto Decreto VIA n. 632 del 5 dicembre 2023.

1. Il presente decreto è notificato alla Società Edison SpA, al Ministero della Cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche, alla Provincia di Enna, all’ARPA Sicilia, al Consorzio di Bonifica 6 Enna, al Libero Consorzio Comunale di Enna, all’ASP Enna - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, al Comune di Enna, al Comune di Villarosa, al Comune di Calascibetta, all’ Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e alla Regione Sicilia la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all’art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 5, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

 GIANLUIGI NOCCO
Ministero della Transizione Ecologica
Direttore Generale
25.01.2024 11:33:02 GMT+00:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
C = IT
Ministero della cultura
632 del 5

VILLAROSA - Progetto di impianto di accumulo idroelettrico – Rettifica del Decreto
ID8730
dicembre 2023